

COMUNE DI SUTERA
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Allegato alla deliberazione C.C. n. 74 del 28 NOVEMBRE 2002

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Comune di SUTERA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SOMMARIO

Art.	OGGETTO	Art.	OGGETTO
	CAPO I - NORME GENERALI	30	Passi carrabili – Individuazione
1	Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	31	Superficie assoggettata a canone
2	Definizioni	32	Accessi a raso
3	Oggetto e scopo del regolamento		CAPO V - TARIFFE
4	Gestione del servizio	33	Suddivisione del territorio comunale
5	Responsabile del servizio	34	Tariffe per le occupazioni permanenti
6	Oggetto del canone	35	Tariffe per le occupazioni temporanee
7	Soggetti attivi e passivi	36	Detrazioni dal canone
	CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI		CAPO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
8	Domanda di concessione	37	Agevolazioni
9	Rimborso di spese	38	Esenzioni
10	Deposito cauzionale		CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO
11	Concessione	39	Disciplina dei controlli – Privacy
12	Conclusione del procedimento	40	Relazione del Responsabile
13	Disciplinare o contratto	41	Contenzioso
14	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi		CAPO VIII - SANZIONI - INTERESSI - RAVVEDIMENTO
15	Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni	42	Occupazioni abusive
16	Rinuncia alla concessione	43	Sanzioni
17	Decadenza della concessione	44	Ritardati od omessi versamenti
18	Sospensione delle concessioni	45	Irrogazione immediata delle sanzioni
19	Subingresso nella concessione	46	Altre violazioni
20	Rinnovo delle concessioni	47	Procedimento di irrogazione delle sanzioni
21	Norme per la esecuzione dei lavori	48	Accertamento con adesione - Ravvedimento
22	Osservanza delle norme del Codice della Strada		CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
23	Occupazioni d'urgenza	49	Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi
24	Riscossioni coattive – Rimborsi	50	Concessioni in atto
25	Limiti alle occupazioni stradali	51	Riaccertamento delle occupazioni
	CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE		CAPO X - NORME FINALI
26	Denuncia dell'occupazione	52	Variazioni del regolamento
27	Modalità dei versamenti - Termini - Differimenti	53	Tutela dei dati personali
28	Pagamenti a rate - Importi minimi	54	Norme abrogate
	CAPO IV - PASSI CARRABILI	55	Pubblicità del regolamento
29	Istruttoria della domanda	56	Casi non previsti dal presente regolamento
		57	Rinvio dinamico
		58	Entrata in vigore
			ALLEGATI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in applicazione dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato istituito e regolamentato il "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, trovano, quindi, applicazione solo le norme modificative previste nel presente Regolamento.

3. Il canone di concessione di cui ai precedenti commi trova applicazione in tutto il territorio comunale.

ART. 2 –DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- "**occupazione**": la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;
- "**occupazioni permanenti**": sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- "**occupazioni temporanee**": sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
- "**suolo pubblico**" o "**spazio pubblico**": le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
- "**regolamento**": il presente regolamento;
- "**canone**": il corrispettivo dovuto al comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- "**concessione**": l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;
- "**passo carrabile**": manufatti costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- "**occupazione continuativa**": per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno;
- "**occupazione non continuativa**": per occupazione non continuativa si intende quella fatta in più periodi.

ART. 3 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina, fra l'altro, compiutamente:

- a) la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione;
- b) la determinazione delle tariffe;
- c) il pagamento del canone;
- d) le agevolazioni;
- e) l'accertamento e le sanzioni;
- f) il periodo transitorio.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare

attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 4 -GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche viene già gestito in forma diretta;

2. Il consiglio comunale, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, può determinare di affidare il servizio in convenzione o in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso, con la stessa deliberazione consiliare è approvato il capitolato d'onori.

ART. 5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. La nomina del responsabile del servizio è disciplinata dal vigente regolamento per la disciplina delle entrate .

2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

3. E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

4. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del precedente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio Tributi le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, L'Ufficio trasmette copia degli atti di concessione non oltre 5 giorni dalla data di rilascio.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

ART. 6 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con cavi condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività ai servizi medesimi gestiti in regime di concessione amministrativa: si applica un canone determinato forfettariamente con le modalità cui al successivo art. 49.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

ART. 7 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II

NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 8 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, in carta resa legale, da presentarsi all'ufficio Tributi, su appositi moduli messi a disposizione dal detto ufficio comunale, è corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

2. Ogni richiesta di occupazione è motivata da uno scopo come: l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

3. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 60 (sessanta) giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta integrazione ed il perfezionamento della pratica.

6. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del responsabile del servizio, da notificare all'interessato, ne è disposta l'archiviazione.

7. La domanda deve essere presentata anche per le occupazioni esenti dal pagamento del canone, di cui alle lettere f), h), i), m) ed n) del successivo art. 38.

ART. 9 - RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 8 è allegata la quietanza della tesoreria comunale o ricevute di C. C. P. attestante il versamento, a titolo di rimborso spese, delle somme di cui al seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO SPESE STAMPATI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE
Occupazioni permanenti	€ 1,00	€ 7,00	€ 8,00	€ 16,00
Passi carrabili	€ 1,00	€ 7,00	€ 8,00	€ 16,00
Occupazioni temporanee	€ 1,00	€ 3,00	€ 4,00	€ 8,00

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma, determinato in via forfettaria, può essere variato in ogni momento dal Sindaco con propria determinazione. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale oltre al parere di cui al successivo art. 11 – comma 1 - prescrive la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione ed è restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Quando le opere eseguite comportano, nell'arco di tre mesi, la necessità di

ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito è trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

4. Se il richiedente rinuncia alla domanda ha diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

ART. 11 – CONCESSIONE

1. Salvo quanto stabilito, per le occupazioni temporanee di breve durata, dai successivi commi 3 e 4, le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche non possono aver luogo se non dietro concessione del responsabile del servizio Tributi previo parere favorevole del Comando della Polizia Municipale e, qualora l'occupazione comporti la modifica del suolo o l'installazione fissa di manufatti e/o impianti, dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale determina, in apposito disciplinare, nel suo contesto, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui deve procedersi alla occupazione e alla eventuale costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno, il responsabile dell' Ufficio Tecnico può subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto, il cui schema deve essere uniformato alle preventive direttive della giunta comunale.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata che non comportano la collocazione di manufatti o impianti fissi o modifica del suolo, il responsabile del servizio rilascia la concessione previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale, dalla presentazione della domanda su carta semplice.

4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sono tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

5. Il rimborso delle spese e i diritti di istruttoria e sopralluogo vanno sempre pagati.

ART. 12 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile allega alla concessione la nota di determinazione analitica del canone di concessione, per farne parte integrante.

ART. 13 - DISCIPLINARE O CONTRATTO

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 11 devono prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre fatti salvi i diritti di terzi;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita il canone relativo;
- h) risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere

costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;

i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non accordata, ove l'amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Copia del disciplinare di concessione o del contratto, a cura del funzionario competente al rilascio o stipulazione, è trasmessa all'ufficio preposto alla riscossione del canone nonché all'ufficio di polizia Municipale per i controlli di competenza.

3. Il disciplinare di concessione o il contratto sono tenuti dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, sono acquisite d'ufficio.

2. L'autorizzazione comunale si intende sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponde unicamente l'utente.

ART. 15 - REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Se, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esige che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi sono eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.

ART. 16 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale di cui all'art. 10. Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di rimborso di spese di cui all'art. 9.

2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si fa luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 10 è disposto solo dopo avere accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 17 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia, o della regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte del comune.

3. Per la decadenza è seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 15.

ART. 18 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 15.

2. Gli occupanti sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario può sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non può, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il comune dispone in applicazione del presente o di altro regolamento.

ART. 19 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Se il titolare della concessione trasferisce, a terzi, la proprietà dell'immobile o l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 60 (sessanta) giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Per la nuova concessione:

- non è richiesto il deposito per rimborso di spese di cui al precedente art. 9;
- è eventualmente ricostituita la nuova cauzione;
- sono prescritte tutte le condizioni della vecchia concessione.

5. L'originario concessionario, nel caso di avvenuta costituzione della cauzione di cui al precedente art. 10 deve, nella forma scritta, rinunciare alla concessione e richiedere il rimborso della costituita cauzione. Il rimborso è disposto, con apposita determinazione, dal responsabile del servizio.

6. In caso di successione è sufficiente che l'erede subentrante comunichi il subingresso entro il 31 Dicembre successivo al decesso.

Art. 20 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

Art. 21- NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 22 - OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

1. In sede di esame delle domande è preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:

- al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuovo Codice della Strada";

- al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione del Codice della Strada.

2. L'accertamento di cui al comma precedente è sempre disposto dal comando della polizia municipale.

Art. 23 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 43 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 24 - RISCOSSIONI COATTIVE – RIMBORSI

1. Per la riscossione coattiva del canone e delle sanzioni nonché per i rimborsi trovano applicazioni le procedure previste dal regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

2. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 5.

Art. 25 - LIMITI ALLE OCCUPAZIONI STRADALI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni sono consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

CAPO III

DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE

ART. 26 - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il versamento del canone indicato nell'atto di concessione di cui al precedente art. 11 tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia di occupazione permanente che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone secondo le modalità di cui al successivo articolo 27, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Art. 27- MODALITA' DEI VERSAMENTI - TERMINI - DIFFERIMENTI

1. I soggetti obbligati devono eseguire i versamenti tramite:

- a) il conto corrente postale intestato al comune – Servizio di Tesoreria;
- b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;

2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:

- a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di concessione ed è commisurata ai mesi intercorrenti fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo.
- b) per gli anni successivi entro il 30 Aprile.

c) Anche per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle

esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone deve essere versato, in unica soluzione, entro il 30 aprile.

3. Per le occupazioni temporanee il canone è versato all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata, con le modalità previste al precedente comma 1.

4. Il termine per i versamenti di cui al precedente comma 2 lettera b) può essere differito di 30 giorni nei casi e con le modalità previste dal vigente regolamento delle entrate;

5. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

Art. 28 PAGAMENTI A RATE - IMPORTI MINIMI

1. Sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee ricorrenti, su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di concessione, il versamento a rate nei limiti e con le modalità previste dal vigente regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il concessionario perde il detto beneficio, verranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti e la concessione verrà revocata.

2. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore ai limiti di esenzione previsti nel vigente Regolamento entrate comunali .

CAPO IV - PASSI CARRABILI

Art. 29 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La domanda di concessione di passo carrabile e manufatti simili, osservate le particolari norme edilizie ed urbanistiche nonché degli altri regolamenti comunali, è sottoposta al parere dell'ufficio di polizia municipale.

2. Il parere di cui al precedente comma è richiesto d'ufficio entro 10 giorni dall'acquisizione della domanda al protocollo e pronunciato entro i 20 giorni successivi.

Art. 30 - PASSI CARRABILI – INDIVIDUAZIONE

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di occupazione del suolo, tutti i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 31- SUPERFICIE ASSOGGETTATA A CANONE

1. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 10. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Art. 32 - ACCESSI A RASO

1. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può essere, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

CAPO V - TARIFFE

Art. 33 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 6, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentita la commissione edilizia comunale (verbale n 03 , in data 20/05/94 e 04/04/95), sono state classificate, con precedente atto consiliare n. 20 del 26/04/1995-esecutivo, nelle tre categorie delimitate come dall'allegata tabella A.

2. Le eventuali occupazioni autorizzate all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla Tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

Art. 34 - TARIFFE – NORME DI CARATTERE GENERALE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al pagamento di un canone, secondo tariffe aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 – comma 2, lettera f) - e 48 del D.Lgs. n. 267/2000, da adottare prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

2. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

3. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari. Le frazioni del metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore, ad eccezione della superficie complessiva INFERIORE a MEZZO metro quadrato o lineare che, data la particolare posizione topografica del paese, è esente dal pagamento del canone.

Art. 35 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Per le occupazioni permanenti come definite al precedente art. 2 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le vigenti tariffe che si trascrivono nelle allegate tabelle B e C.

2. Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 2 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le vigenti tariffe che si trascrivono nelle allegate tabelle D ed E.

3. Per le occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente (settimanale, quindicinale, ecc.), la riscossione del canone viene disposta mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

4. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

5. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, è applicata la tariffa dell'ultimo periodo, maggiorata del 20 % (venti per cento).

Art. 36 - DETRAZIONI DAL CANONE

1. Dalla misura complessiva del canone va detratto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo eventuale di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

CAPO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 37 - AGEVOLAZIONI

1. Sui canoni determinati in applicazione delle tariffe di cui al capo V, sono concesse, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 446/1997 le seguenti riduzioni:

- a) del 50 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal comune, anche se congiuntamente ad altri enti;
- b) del 50 per cento, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
- c) del 50 per cento, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse dal responsabile del servizio, su richiesta scritta degli interessati, con apposita determinazione.

3. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate nella misura ridotta del 20 per cento.

4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti delle spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. E fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

5. Le tariffe per le occupazioni, che si protraggono per oltre quindici giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte, rispettivamente, del 25 per cento e del 50 per cento. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.

6. Per eventuali altre riduzioni, si rinvia al regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate.

Art. 38 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;

c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - i) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale -ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - l) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o agli altri enti di promozione sportiva;
 - m) le occupazioni di suolo pubblico inferiori a mq. 0,50 (1,25 x 0,40), per l'accesso alle abitazioni private,
 - n) le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune,
 - o) I piccoli vasi ornamentali e/o fioriere di cemento vibrato o terracotta collocati dai cittadini lungo le strade e nei pressi delle proprie abitazioni purché il loro lato o diametro sia inferiore a cm. 50, non deturpino la zona circostante e non ostacolino in alcun modo la circolazione stradale e pedonale, ad insindacabile giudizio del Comandante della Polizia Municipale. Sono vietati fusti e contenitori di lamiera e plastica.
2. Le esenzioni di cui alle lettere *f), h), i), l),m)* ed *n)* sono concesse dal responsabile del servizio, su richiesta scritta degli interessati, contestualmente con la concessione o con apposita determinazione successiva.
3. Per eventuali altre esenzioni, si rinvia al Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

CAPO VII - CONTROLLI – CONTENZIOSO

Art. 39 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI – PRIVACY

1. In materia di disciplina dei controlli, trova applicazione la normativa prevista nel vigente regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica, al concessionario, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
3. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.
4. Anche nell'attività di controllo sono sempre osservate le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.(privacy).

Art. 40 - RELAZIONE DEL RESPONSABILE

1. Il responsabile del servizio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, invia al Sindaco una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma sono inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
- a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione sono proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del “responsabile del servizio” assumono la forma di “determinazione”, sono numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, è tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della giunta comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 41 – CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto – restano riservate all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

CAPO VIII - SANZIONI - INTERESSI - RAVVEDIMENTO

Art. 42 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 43, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.

2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

Art. 43 – SANZIONI

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, equiparate a quelle concesse, è applicata la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

2. Se le violazioni di cui al comma 1 rappresentano anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

Art. 44 – RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. In materia di ritardi od omessi versamenti si applicano le disposizioni previste dal regolamento per la disciplina generale delle entrate.

Art. 45 - IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 42, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento del 25% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 46 - ALTRE VIOLAZIONI

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da €. 25,00 a €. 50,00. Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 47 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. In materia di procedimento di irrogazioni delle sanzioni trova applicazione la normativa prevista dal regolamento generale delle entrate.

2. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (EURO).

Art. 48 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE – RAVVEDIMENTO

1. E' introdotto in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19/06/97 n. 218 e dell' art. 50 della legge 27/12/97 n. 449, anche per il COSAP, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente come recepito dal regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

2. In caso di ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 modificativo dall'art. 2 del D. Lgs. 05/06/98 n. 203, le sanzioni, le liquidazioni e gli interessi moratori sono applicati con le modalità previste nel suddetto regolamento per la disciplina generale delle entrate.

CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 49 - TARIFFE PER LE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Con decorrenza 01/01/2000, il canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 15/12/97 n. 446 come modificato dal 'art. 18 della Legge 23/12/99 n. 488, in € 0,77 (centesimi settantasette) per ciascun utente.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al comune da ciascuna azienda di cui al precedente comma 1 non può essere inferiore a € 516,46 (cinquecento sedici /46) ad anno.

3. Il numero delle utenze è quello risultante il 31 dicembre dell'anno precedente.

4. E' facoltà del comune di richiedere ai concessionari elenchi completi, informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.

5. I canoni di cui ai commi precedenti sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e devono essere versati in un'unica soluzione entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno.

Art. 50 - CONCESSIONI IN ATTO

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

Art. 51 - RIACCERTAMENTO DELLE OCCUPAZIONI

1. Al fine di dare corretta e completa applicazione alle norme del presente regolamento, il responsabile dell'ufficio, sulla scorta degli atti in suo possesso e delle eventuali necessarie integrazioni d'ufficio, dà corso alla revisione di tutte le concessioni.

2. La revisione di cui al comma 1 si conclude con un provvedimento di liquidazione da notificare all'interessato entro il mese di ottobre e trova applicazione, per i versamenti dovuti, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. I riaccertamenti di cui ai precedenti commi, sono eseguiti per zona nell'ordine risultante dal precedente art. 33 oppure in ordine alfabetico.

CAPO X - NORME FINALI

ART. 52 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

ART. 53 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

ART. 54 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 55 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 56 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione :

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo statuto comunale;
- c) il regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ivi compreso il Capo IV che disciplina lo statuto dei diritti del contribuente nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/07/2000 n. 212;
- d) gli altri regolamenti comunali, se ed in quanto applicabili.

ART. 57- RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 58 -ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2003.

2. Il Comando della Polizia Municipale, il dirigente dell'Ufficio tecnico ed il Funzionario responsabile del servizio Tributi, cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del segretario comunale, sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

TABELLA A

**Delimitazione del territorio comunale in zone classificate
in n. 3 (tre) categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici.**

Cate goria	DENOMINAZIONE STRADA
1[^]	PIAZZA UMBERTO I° PIAZZA C. ZUCCHETTO VIA ALLORO VIA DEL POPOLO VIA SEN G. MORMINO (escluso i civici dal 97 al 111 e dal 115 al 123) VIA MUNICIPIO VIA ROMA (solo il tratto compreso tra la via Schillaci e la via del Popolo, cioé dal Civico 1 al civico 29 e dal civico 2 al civico 34)
2[^]	PIAZZA ON.LE BONGIORNO PIAZZA CARMINE PIAZZA RETTORE A. CARRUBA PIAZZA MADRICE PIANO MARINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA (escluso i civici successivi al 21) PIAZZA DELLA RINASCITA PIAZZA ROMA VIA CARMINE (escluso i civici dal 16 al 26 e dal civico 88 al 98) VIA A. DIAZ (escluso il piazzale retrostante i civici dal 50 al 62) VIA G. GARIBALDI (escluso i civici dal 63 al 67) VIA G. MAMELI VIA G. MAZZINI (escluso i civici dal 11 al 17 e quelli successivi al civico 63) VIA MUSSOMELI VIA PISCIOTTOLO (solo il tratto compreso tra i civ. 51-65, 83- 85 e 44-56) VIA ROMA (tutto l' altro tratto stradale ad iniziare dai civici 31 e 36) VIA F. SALAMONE (solo il tratto compreso tra i civici 31-53/A, 65-69 e 8-20)
3[^]	TUTTE LE ALTRE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI DUE CATEGORIE
	<i>N.B. La suddivisione che precede trova applicazione sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi ad esso soprastanti e sottostanti.</i>

.....OMISSIS.....

PER COPIA CONFORME
IL RESPONSABILE DEL TIBUTO
LOMBARDO CALOGERO

**N.B.: GLI ALLEGATI B – C – D – E SONO STATI MODIFICATI CON DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 28/03/2007 ALLA QUALE SI RINVIA.**